

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

Be Charge Srl, con sede legale in **Via Carlo Bo, 11 – 20143**, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di **Milano**, Codice Fiscale e partita iva numero **09957510960**, nella persona di **Paolo Martini**, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità “**BEC**”) – da una parte -

e

Comune di con sede legale in codice fiscale in questo atto rappresentata da in qualità di domiciliato per la carica ed ai fini del presente.....atto ove sopra (di seguito per brevità “**Comune**”) – dall’ altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.

PREMESSO CHE

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;

- e) Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni") ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche.
- f) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- g) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- h) BEC ricopre il ruolo di E-Mobility Provider (EMP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "EVC") per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- i) In qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;
- j) In qualità di CPO è gestore e proprietario delle EVC curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi.
- k) Tutti gli EVC installati e gestiti da BEC sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune e BEC si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "**Protocollo**").

Art. 2 - OGGETTO.

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di EVC compreso tra un minimo di [] ed un massimo di [] da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti tra quelle individuate nell'elenco sub Allegato 1 a cui aggiungerne eventualmente altre da definire

congiuntamente in una fase successiva. Nella scelta delle aree sarà data priorità a quelle individuate sub Allegato 1.

Le aree di installazione e il numero di EVC definitive si intenderanno individuate e concordate tra le Parti in seguito ad invio da parte di BEC al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte del dipartimento competente del Comune.

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata, BEC potrà installare a sua discrezione, anche in tempi diversi all'interno della durata di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, un numero di EVC compreso tra il minimo ed il massimo indicato al presente paragrafo, in base allo sviluppo della mobilità elettrica nel Comune e nelle aree circostanti.

Art. 4 - CARATTERISTICHE EVC.

Le Infrastrutture di Ricarica installate da BEC saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.

BEC si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune, nell'ambito delle aree indicate nell'Allegato 1, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- progettare le "Aree dedicate", composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a BEC;
- provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà di BEC;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;

- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, che sarà realizzata entro la data di attivazione dell'infrastruttura;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC ad esclusione del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) ai sensi del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti;

Il Comune si impegna a:

- individuare, congiuntamente a BEC, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica EVC da parte di BEC nell'ambito di quelle indicate sub Allegato 1;
- mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo degli EVC per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo, concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9 ;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa a BEC medesima con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato per tutta la durata del presente Protocollo;
- consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.

Art. 6 - DURATA.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con semplice comunicazione scritta.

Art. 7 - NON ESCLUSIVITA'.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

Art. 8 - RISERVATEZZA.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Il Comune riconosce e prende atto che BEC è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da BEC.

Art. 10 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di BEC in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa BEC.

Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 Il comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per BEC

PEC: bechargesrl@legalmail.it

Per il Comune:

PEC:

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì []

per Be Charge Srl

.....

per il Comune

.....

ALLEGATO 1 – IDENTIFICAZIONE AREE DI INSTALLAZIONE

[illegible]